



## COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Ricorso al T.R.G.A. di Trento per l'annullamento previa sospensione cautelare del permesso di costruire n. 388/2019 del 17.09.2019, promosso dal signor Rigoldi Livio Giovanni Rodolfo contro il Comune di Ledro e Cristian Rosa. Costituzione in giudizio e affidamento difesa del Comune all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese aprile alle ore 15:45, si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Girardi Renato	Sindaco	Presente
Oliari Claudio	ViceSindaco	Presente
Sartori Roberto	Assessore	Presente
Toniatti Maria Teresa	Assessore	Presente
Trentini Dario	Assessore	Presente

Assiste il Segretario comunale dottoressa *Lorena Giovanelli*.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Renato Girardi*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che in data 10 aprile 2020 è stato notificato all'amministrazione comunale il ricorso promosso avanti il T.R.G.A. di Trento dal signor Rigoldi Livio Giovanni Rodolfo per ottenere l'annullamento previa sospensione cautelare del permesso di costruire n. 388/2019 del 17.09.2019 e relativi relazione tecnica e tavole progettuali, nonché n. 14 elaborati grafici allegati richiamati nel permesso anche se non interamente conosciuti, di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto;

Ritenuti infondati i motivi che stanno alla base del ricorso stesso e giudicato pertanto opportuno e necessario, a difesa delle ragioni dell'amministrazione comunale, costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento autorizzando il sindaco a conferire il mandato speciale di rito ad un legale;

Considerato che:

- il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativo e tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica al fine di tutelare le ragioni del Comune;
- la struttura burocratica di questo Comune non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;
- la struttura non è pertanto in grado di assolvere all'attività defensionale in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone qualifica, conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota in atti al protocollo n. c\_m313-28/04/2020-0005376/A con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento comunica la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nella causa in oggetto e chiede la costituzione di un fondo spese di € 100,00 per provvedere al pagamento delle spese relative agli atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse del Comune;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa e rappresentanza del Comune nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Richiamato il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2001, in particolare la lettera g) che dispone "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione n. 21 dd. 06.03.2020;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Rilevata l'urgenza di formalizzare la volontà dell'amministrazione di costituirsi in giudizio, al fine di rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 5 di data 6 marzo 2020, avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione

finanziario 2020-2022 con i relativi allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione”;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 21 di data 6 marzo 2020, avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022”;

Visto il decreto del Sindaco protocollo n. c\_m313-01/10/2018-12204/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

#### DELIBERA

1. Di resistere al ricorso di cui in premessa promosso avanti il T.R.G.A. di Trento dal signor Rigoldi Livio Giovanni Rodolfo, per ottenere l’annullamento previa sospensione cautelare del permesso di costruire n. 388/2019 del 17.09.2019 e relativi relazione tecnica e tavole progettuali, nonché n. 14 elaborati grafici allegati richiamati nel permesso anche se non interamente conosciuti, di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.
2. Di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune di Ledro nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Largo porta Nuova 9.
3. Di autorizzare il sindaco a conferire ai suddetti difensori il mandato speciale di rito.
4. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, con riserva di eventuale conguaglio in relazione all’attività prestata in rapporto al proseguimento della causa, imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, come indicato nel sottostante prospetto:

Piano dei conti	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Esigibilità
1.03.02.11.006	01	11	1050306	03	100,00	2020

5. Di incaricare il responsabile del Settore Finanziario della liquidazione e pagamento dell’importo di € 100,00 di cui al punto 4., quale fondo spese, sul conto corrente intestato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.
6. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa separata votazione in forma palese dall’esito favorevole all’unanimità dei presenti.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SINDACO  
Renato Girardi  
*documento firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dottessa Lorena Giovanelli  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.